

Reg. 2019/2088 - Art. 4.5.b

Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto

La Banca, tenendo debitamente conto delle proprie dimensioni, della natura e dell'ampiezza dell'attività svolta e della tipologia dei prodotti finanziari in merito ai quali fornisce consulenza, non valuta i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità delle decisioni di investimento nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.

L'intermediario ritiene che il quadro di riferimento normativo e regolamentare, che disciplina la trasparenza in materia di Informazioni sulle politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti, risulti ancora incompleto, con particolare riferimento all'approvazione della regolamentazione tecnica di attuazione prevista dall'art. 4, comma 6 del Regolamento (Ue) 2019/2088.

L'intermediario pertanto intende prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in esito alla completa definizione del quadro normativo e regolamentare.

In particolare, saranno considerati i significativi impatti negativi -effettivi o potenziali- sul valore degli strumenti finanziari raccomandati, in relazione ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance.